

N. R.G. 725/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott.ssa Nicoletta Orlandi

Presidente

Dott.ssa Carla Ciofani

Consigliera rel. est.

Dott. Andrea Dell'Orso

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in unico grado iscritta al n. 725/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 2.12.2025, vertente

TRA

Parte_1 , in qualità di amministratore della “ *Controparte_1*

[...] elettivamente domiciliato in Montesilvano alla Via Gramsci n.1 presso e nello studio dell'Avv. Marzia C. Torello che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di impugnazione.

ATTORE IN IMPUGNAZIONE

E

Controparte_2 , e *CP_3* elettivamente domiciliati in Como alla via Odescalchi n. 30 presso lo studio degli Avv.ti Biagio Giancola e Francesco Giancola che li rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTI IN IMPUGNAZIONE

E

Controparte_1 n persona del legale rappresentante pro tempore.

CONVENUTA IN IMPUGNAZIONE CONTUMACE

OGGETTO: impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in data 28.06.2024 dall'Arbitro Unico Dott. Persona_1

Conclusioni delle parti:

Per l'attore in impugnazione

“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di L'Aquila: 1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva processuale dei Sigg. Controparte_2 e CP_3 per l'azione ex art. 2260 c.c.; 2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva sostanziale dei Sigg. Controparte_2 e CP_3 circa il diritto agli utili societari secondo quanto esposto in premessa nonché la carenza di legittimazione sostanziale passiva del Sig. Parte_1 rispetto alla richiesta di pagamento degli stessi utili; 3) Accertare e dichiarare la nullità del punto 3) del Dispositivo inerente le spese di giudizio e della preventiva CTP ai sensi dell'art. 829 I comma n° 9 c.p.c.; 4) Per l'effetto dichiarare la integrale nullità del lodo definitivo dell'Arbitro Unico Dott. Persona_1 del 28.06.2024, notificato in data 28.06.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 829 I comma n° 4 c.p.c.; 5) Con vittoria di tutte le competenze di lite.”

Per i convenuti in impugnazione Controparte_2 e CP_3

*“Voglia l'illustrissimo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche, in via istruttoria ed incidentale,
- in via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di impugnazione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, **rigettare** le domande proposte dall'amministratore unico Parte_1 ;*

*- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza del primo motivo di impugnazione ex art. 829, c. 1, n. 4, c.p.c. e, per l'effetto, **rigettare** l'impugnazione proposta;*

*- **confermare** in ogni caso il lodo arbitrale per i motivi di cui in narrativa;*

*- nel caso in cui venga accertata e dichiarata la nullità del lodo arbitrale, ai fini dell'eventuale fase rescissoria, **accogliere le seguenti domande:***

1) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2260, c. 2, c.c. dell'amministratore Parte_1 verso la società per i motivi esposti nel presente atto e, in specie, per la distrazione delle somme di denaro dal conto corrente della società,

per il mancato pagamento delle imposte, per l'addebito di oneri e costi a carico della società non dovuti e comunque conseguenti alla sua negligenza e per mancata sottoposizione e presentazione del bilancio annuale e per la conseguente mancata corresponsione degli utili e, per l'effetto,

- **condannare** l'amministratore unico a reintegrare il patrimonio sociale della somma di **Euro 27.293,07** (di cui **Euro 21.951,60** per gli importi dallo stesso distratti dalla società, **Euro 1.860,00** per le sanzioni che la società sarà chiamata a sopportare per il mancato pagamento delle imposte dovute ed **Euro 3.481.47** per gli oneri e costi addebiti alla società per non aver consegnato la documentazione richiesta) e/o quella diversa maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda attività istruttoria e/o che sarà ritenuta equa o di giustizia da parte del Giudice; e conseguentemente

- previa rideterminazione degli utili della società e previo accertamento del diritto al pagamento degli utili a favore degli attori ex art. 2262 c.c., **condannare** la società a liquidare ad e a l'importo corrispondente alla loro quota parte di utili, così come rideterminati a seguito dell'intervenuta richiesta di reintegrazione del patrimonio, pari allo stato a **Euro 24.929,48** (di cui **Euro 8.306,83** a favore di ed **Euro 16.619,65** a favore di o alla diversa maggiore o minor somma che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda attività istruttoria e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia da parte del Giudice;

2) **in subordine, nel merito, accertare e dichiarare** la responsabilità ex art. 2395 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. dell'amministratore **verso i soci** e per i motivi esposti nel presente atto e in specie per la violazione dei diritti individuali dei singoli soci, la mancata presentazione del rendiconto annuale e per la conseguente mancata corresponsione degli utili e, per l'effetto, **condannare** l'amministratore unico al pagamento a favore di e della somma:

- di **Euro 24.929,48** (di cui **Euro 8.309,83** a favore di ed **Euro 16.619,65** a favore di quale quota parte di utili che la società avrebbe conseguito se non fossero stati addebitati alla società gli esborsi sostenuti da o gli oneri conseguenti ai suoi atti di mala gestio e/o di quella diversa maggiore o minor somma che

risulterà dovuta a seguito dell'esperenda attività istruttoria e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia da parte del Giudice;

- **in subordine**, di **Euro 11.419,41** (di cui **Euro 3.806,47** a favore di **Controparte_2** ed **Euro 7.612,94** a favore di **CP_3** quale quota parte di utili dichiarati dall'amministratore unico **Parte_1** come effettivamente conseguiti dalla società e mai percepiti dai soci **Controparte_2** e **CP_3**

3) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare, comunque il diritto al pagamento di **Controparte_2** e **CP_3** ei confronti della società ex art. 2262 c.c.:

- della quota parte di utili rideterminati pari a **Euro 24.929,48** (di cui **Euro 8.309,83** a favore di **Controparte_2** ed **Euro 16.619,65** a favore di **CP_3** alla luce di quanto riportato nel presente atto o pari a quella diversa maggiore o minor somma che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda attività istruttoria e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia da parte del Giudice; o

- **in subordine**, della quota parte di utili così come determinati da **Parte_1** nei bilanci dallo stesso redatti pari a **Euro 11.419,41** (di cui **Euro 3.806,47** a favore di **[...]** **CP_2** ed **Euro 7.612,94** a favore di **CP_3** alla luce di quanto riportato nel presente atto;

4) in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia ravveduta alcuna responsabilità in capo all'amministratore unico e alcun diritto al pagamento degli utili a favore di **Controparte_2** e **CP_3** **accertare e dichiarare** l'indebito arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. a favore dell'amministratore **Parte_1** e/o della società ai danni di **Controparte_2** e **CP_3** e, per l'effetto, **condannare** l'amministratore **Parte_1** e/o la società a indennizzare per i sopra menzionati importi **Controparte_2** e **CP_3**

- **in ogni caso**, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio (arbitrato e appello), oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Salvo ogni altro diritto.”

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con il lodo oggetto di impugnazione –reso all'esito del procedimento arbitrale promosso da **Controparte_2** e **CP_3** nei confronti di **Parte_1**, quale amministratore unico e legale rappresentante della società “ **Controparte_1**”, e della

Controparte_1 in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto della società convenuta approvato in data 08.11.2017 (chiedendo: 1) l'accertamento della responsabilità dell'amministratore verso la società ex art. 2260 c.c., con condanna dello stesso a reintegrare il patrimonio sociale; 2) l'accertamento del loro diritto al pagamento degli utili ex art. 2262 c.c., con condanna della società a liquidare ad *Controparte_2* e *CP_3* l'importo corrispondente alla loro parte di utili; 3) in subordine l'accertamento della responsabilità ex art. 2395 c.c. e/o ex art. 2043 dell'amministratore verso i soci, con conseguente condanna al risarcimento dei danni)- l'Arbitro Unico Dott.

Persona_1 ha così deliberato: **"1) in accoglimento della domanda degli attori, dichiarata la loro legittimazione attiva, accertata la responsabilità ex art. 2260, co. 2, c.c. di *Parte_1* nella qualità di amministratore della [...]**

***Controparte_1*, per l'effetto lo condanna al pagamento in solido in favore della società e dei soci attori, per le rispettive quote, della somma di euro 18.294,99, di cui euro 12.955,00 per prelievi, euro 1.858,52 per sanzioni ed euro 3.481,47 per oneri. 2) Accertato altresì il diritto dei soci alla percezione degli utili, condanna in solido la *Controparte_1* e *Parte_1* al pagamento di euro 4.587,59 in favore di *Controparte_2* ed euro 8.175,17 in favore di *CP_3* 3) Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di giudizio, della preventiva CTP, nonché del compenso per il funzionamento della procedura arbitrale, proposto con successivo atto ed eventualmente liquidato con separata ordinanza ex art. 814 cpc."**

1.1. L'Arbitro Unico dava atto che *Controparte_2* e *CP_3* a seguito della pronuncia di incompetenza resa dal Tribunale di Chieti (inizialmente adito), avevano introdotto il giudizio arbitrale in riassunzione ex art. 810 e 819 quater c.p.c. nei confronti del sig. *Parte_1* quale amministratore unico della *Controparte_1* [...] nonché della medesima società *Controparte_1* [...] deducendo che: - in data 27 marzo 2000, *Controparte_4*, *CP_1* e gli eredi di *Persona_2* (*Persona_3*, *CP_2* e *CP_5*) avevano sottoscritto una scrittura privata per impegnarsi a conservare la comunione di tutti i proventi derivanti a qualunque titolo dai terreni lasciati in eredità ai medesimi dal padre *Persona_4* [...] ; - in pari data *Controparte_4*, *CP_1*, *Persona_3*, *CP_2* ed *Controparte_6* avevano costituito la società "*CP_1*" Co [...] *Controparte_1* con sede in Chieti alla Via Muzio Pansa n° 2 con varie attività comprese

nell'oggetto sociale (produzione e commercio di abbigliamento, oggettistica etc.; gestione di bar, ristoranti, locali, circoli ricreativi etc.); - la società era stata costituita per gestire una stazione di servizio accanto ad un impianto di propano liquido realizzato su un terreno del defunto *Persona_4*, concesso in affitto dalla stessa alla società [...] *Parte_2* ma tale progetto non aveva avuto seguito e quindi essa era stata utilizzata per percepire solamente i canoni del predetto appezzamento di terra affittato per il suddetto impianto; - in data 12 settembre 2006, a mezzo di un verbale di accesso e verifica, l [...] *CP_7* aveva riscontrato che il codice identificativo dell'attività della società [...] *Controparte_1* non *Parte_3* quello dell'attività realmente esercitata; - la scomparsa nel 2017 di *CP_1*, socio e amministratore della " [...] *Controparte_1* aveva portato i soci a discutere della problematica sorta con l [...] *CP_7* e del nuovo assetto societario con gli eredi di *CP_1*, ovvero [...] *Per_5* *Persona_6* e *Parte_1*; - a tal fine i soci avevano nominato amministratore unico *Parte_1*, ma il nuovo statuto sottoscritto non era stato mai pubblicato nel Registro delle Imprese e mai consegnato in copia ai soci; - il Sig. *Pt_1* [...] aveva preso le redini della società impedendo qualsiasi ingerenza o interessamento degli altri soci, con la conseguenza che *Controparte_2*, *CP_3* *CP_6* da quel momento non avevano più avuto accesso ai documenti della società, non erano stati più al corrente della gestione della società e degli esiti della stessa, non avevano ricevuto presentazione dei bilanci, né era stato loro chiesto di approvarli; - *Controparte_2* dapprima aveva sollecitato a mezzo pec l'amministratore per accedere alla documentazione societaria, ma poi, avendo ricevuto solo il nuovo statuto dai precedenti difensori di *Parte_1*, aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. a tal fine dinanzi al Tribunale di Chieti; - il Tribunale di Chieti, con Ordinanza del 20.07.2020, aveva accolto la domanda del ricorrente *Controparte_2* ordinando al Sig. *Parte_1* di fornire al socio *Controparte_2* tutta la documentazione relativa all'amministrazione; - la detta documentazione comprensiva di bilanci, modelli Iva, dichiarazioni dei redditi, era stata esaminata dal Dott. *Persona_7* incaricato da *Controparte_2*, il quale aveva redatto una relazione tecnico-contabile evidenziando una attività distrattiva da parte del Sig. *Pt_1* [...] pari ad € 21.981,60; - *Controparte_2* e *CP_3* avevano quindi convenuto *Parte_1* e la società *Controparte_1*

dinanzi al Tribunale di Chieti; - il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande degli istanti e della intervenuta *Controparte_6*, per incompetenza del Giudice adito, in forza dell'esistenza di una valida clausola arbitrale all'art. 13 dello Statuto.

1.2. Dava ancora atto che *Parte_1* si era costituito nel giudizio arbitrale chiedendo di accertare la carenza di legittimazione attiva degli attori *Controparte_2* e *CP_3* in relazione all'azione ex art. 2260 c. c. e la mancanza di ogni sua responsabilità ex art 2395 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.

1.3. L'Arbitro Unico, in accoglimento della domanda degli attori, dichiarata la loro legittimazione attiva, condannava *Parte_1* al pagamento in solido in favore della società e dei soci attori, per le rispettive quote, della somma di € 18.294,99 (di cui € 12.955,00 per prelievi, € 1.858,52 per sanzioni ed € 3.481,47 per oneri); condannava inoltre la società ed il *CP_2*, in solido, al pagamento degli utili quantificati in € 4.587,59 in favore di *Controparte_2* ed € 8.175,17 in favore di *CP_3*.

1.4. Rilevava che la norma sulla responsabilità ex art. 2260 c.c. dispone sugli esiti delle violazioni degli amministratori di società di persone, quali centri di situazioni giuridiche distinte e prevede un principio di solidarietà, configurando duplice responsabilità, sia nei confronti della società sia dei soci medesimi.

Spiegava che i poteri decisorii debbono essere esercitati con diligenza, buona fede, lealtà e correttezza e il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del mandato non può investire scelte di gestione o relative modalità e circostanze addotte (anche se presentino profili di rilevante alea economica), bensì unicamente la diligenza manifestata nel valutare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione intrapresa.

Spiegava che il socio non possiede titolo per chiedere il risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato alla società, essendo necessaria la dimostrazione che le violazioni abbiano cagionato un danno al patrimonio sociale, con dettagliata allegazione ed identificazione della pretesa risarcitoria.

1.5. Rilevava ancora che, sulla base degli artt. 2262 c.c. e 2303 c.c., qualora l'amministratore non distribuisca utili ai soci, essi potranno agire direttamente nei suoi confronti per farne valere la responsabilità, poiché subiscono un danno in via diretta ed immediata, atteso che il diritto alla percezione si genera con l'approvazione annuale del bilancio di esercizio della società.

Osservava che nel caso di specie, sebbene fosse stato dimostrato che l'organo assembleare non aveva mai formalizzato l'approvazione di alcuna sorta di rendiconto o bilancio relativo agli esercizi, sarebbe stato iniquo non riconoscere il diritto alla percezione degli utili da parte dei soci unicamente a causa di una negligenza direttamente imputabile al solo amministratore.

Accertava quindi il diritto al pagamento degli utili in favore dei soci *Controparte_2* (16,50%) e *CP_3* (33%) in quanto lo statuto non prevedeva alcuna deroga alla distribuzione.

1.6. All'esito di complessa analisi contabile, quantificava in € 12.955,00 (attività distrattiva), il saldo per indebite operazioni rilevate sul conto bancario della società, perché o non suffragate da produzione documentale adeguata a provare l'effettivo sostenimento della spesa ovvero non correlate al dichiarato oggetto sociale.

Riteneva correlati gli oneri per € 4.351,60 in quanto riconducibili a beneficiari con attinenza all'attività d'impresa.

Osservava che, sebbene lo statuto non prevedesse, diversamente dai compensi, la preventiva approvazione dell'organo per il rimborso delle spese, era evidente che le stesse sarebbero apparse "attendibili" se quantomeno suffragate da opportuna documentazione, la cui incompletezza aveva lasciato pertanto deporre solo per un'arbitraria attribuzione da parte del percipiente.

Quantificava in € 1.858,52 l'importo dovuto per sanzioni per omesso versamento delle imposte, per gli anni dal 2017 al 2020.

Rilevava al riguardo che dal riscontro contabile e fiscale (Registri e Dichiarazioni IVA, Dichiarazione IRAP e Modelli F24) era emerso l'effettivo debito erariale: - 2017 € 926,93 omesso versamento IVA; - 2018 € 557,04 omesso versamento IVA; - 2019 € 3.117,00 omesso versamento IVA, € 26,00 omesso versamento IRAP; - 2020 € 1.568,11 omesso versamento IVA.

Riteneva ancora dovuti i descritti carichi e così analogamente valutata certa e definitiva l'irrogazione delle rispettive sanzioni nella misura del 30% del complessivo importo omesso di € 6.195,08 la cui responsabilità spettava all'amministratore.

Riconosceva € 3.481,47 per spese legali per inadempimento, correlabili ai fatti per mancata ottemperanza dell'amministratore a specifico precetto giudiziario, al fine di esibizione della documentazione richiesta.

Rilevava che gli utili spettanti ai soci **CP_2** e **CP_3** rideterminati gli importi rispettivamente in € 4.587,59 ed € 8.175,17, dovevano essere riconosciuti per un complessivo importo di € 12.762,76.

1.6. Condannava **Parte_1** al pagamento delle spese di giudizio, della preventiva CTP e del compenso per il funzionamento della procedura arbitrale.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto impugnazione **Parte_1** denunciando la nullità del lodo arbitrale in relazione ai seguenti vizi: **1)** nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. per aver deciso l'Arbitro Unico nel merito della controversia nonostante la carenza di legittimazione attiva degli istanti **Controparte_2** e **CP_3** carenza eccepita dal Sig. **Parte_1** già dinanzi al Tribunale di Chieti; **2)** nullità del lodo arbitrale ex art. 829 comma 1 n. 9 c.p.c.

3. I convenuti **Controparte_2** e **CP_3** si sono costituiti nel presente giudizio d'impugnazione chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del gravame, nel merito di dichiarare l'infondatezza del primo motivo di impugnazione ex art. 829, c. 1, n. 4, c.p.c. e, per l'effetto, di rigettare l'impugnazione proposta, in via subordinata reiterando le conclusioni proposte nella procedura arbitrale.

La **Controparte_1** non si è invece costituita nella presente procedura nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione del 18.03.2025, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.

4. Nel corso della prima udienza del giorno 18.03.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 2.12.2025, (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.

Come detto, anche l'udienza del 2.12.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 4.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il primo motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento nei limiti che saranno di seguito precisati.

5.1. Con tale motivo l'attore denuncia la nullità del lodo per avere l'Arbitro Unico deciso nel merito della controversia nonostante il difetto di legittimazione attiva degli attori.

Torna invero a sostenere che i soci sono privi della legittimazione all'azione ex art. 2260 c.c. la cui titolarità spetta alla società e non ai soci.

Deduce che l'azione ex art. 2260 c.c. -spettante alla società o quantomeno a chi allega di essere titolare della rappresentanza processuale della stessa- è volta senza dubbio alla reintegrazione del patrimonio sociale, sicché è la società (ente munito di autonomia e distinta soggettività giuridica) ad essere titolare del diritto dedotto in giudizio, difettando nel codice civile (come era stato per le S.R.L.) una disposizione che preveda in capo al socio di una società di persone il potere di sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c. per la tutela dell'integrità del patrimonio sociale.

Evidenzia che la Suprema Corte con la pronuncia n. 11223/2021 ha puntualizzato in modo chiaro l'exkursus giurisprudenziale sulla esclusiva titolarità della società di persone per l'azione ai sensi dell'art. 2260 c.c. testualmente affermando: *"in tema di società di persone già negli anni '90 questa Corte ha affermato che, mentre legittimata ad esperire l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, a norma dell'art. 2260 c.c., era esclusivamente la società in persona del nuovo amministratore o del liquidatore, al socio (o terzo), direttamente danneggiato da un atto colposo o doloso dell'amministratore, doveva in ogni caso essere riconosciuta l'azione individuale di responsabilità in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c."*.

Spiega che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio mentre nel caso di specie l'Arbitro non ha effettuato alcun accertamento inerente alla legittimità ad agire e/o il diritto di azione.

Sostiene che le Sezioni Unite della Suprema Corte in via definitiva hanno chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in

giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Rileva che nel caso di specie si ravvisa non solo la carenza di legittimazione attiva dei soci **Controparte_2** e **CP_3** per l'azione di responsabilità ex art. 2260 c.c. nella sua interezza, con conseguente nullità in toto del lodo arbitrale, ma anche la carenza di legittimazione attiva sostanziale relativa alla mancanza di titolarità del diritto al pagamento degli utili, fondata dall'Arbitro sugli artt. 2260 e 2262 c.c.

Argomenta che nelle società di persone l'approvazione del rendiconto dal quale emerge l'esistenza dell'utile è la sola condizione sufficiente a legittimare ciascun socio a pretendere che la società gli distribuisca la parte di utili spettantegli.

5.2. Il Collegio ritiene utile premettere che l'art. 13 dello Statuto della società convenuta, datato 8 novembre 2007, recita: “ *Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società ed i soci, gli amministratori e i soci o la società, fra questi ed il liquidatore, in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente atto costitutivo, nonché delle deliberazioni sociali ad eccezione delle controversie che per legge non possono compromettersi, saranno deferite alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Chieti. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto*”.

Rileva inoltre che l'art. 829 n. 4 c.p.c., di cui l'attore denuncia la violazione al fine di ottenere la pronuncia di nullità del lodo, prevede la nullità della decisione “*se il lodo ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione d'arbitrato, ferma da disposizione dell'art. 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in tutte le altre ipotesi in cui il merito non poteva essere deciso*”.

5.3. Ciò premesso si rileva che, se nella specie deve escludersi che il lodo abbia deciso fuori dai limiti della convenzione di arbitrato, non v'è dubbio che abbia deciso il merito della controversia in ipotesi in cui il merito non poteva essere deciso in ragione del difetto di legittimazione dei soci alla proposizione dell'azione prevista dall'art. 2260 c.c.

Va peraltro rilevato che la Suprema Corte, esclusa l'esperibilità da parte del socio dell'azione di responsabilità ex art. 2260 c.c., ha reiteratamente chiarito che l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti colposi o dolosi

dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione del valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili danno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Cass. n. 11071/2025; Cass. n. 14265/2025; Cass. n. 11223/2021).

5.4. Il dedotto vizio di nullità non è invece ravvisabile con riferimento alla pronuncia di riconoscimento in favore dei ricorrenti in arbitrato degli utili.

Premesso che alcun difetto di legittimazione attiva è ravvisabile in capo ad essi ricorrenti, si rileva che l'eventuale erroneità della decisione per avere l'arbitro riconosciuto ad essi il diritto alla distribuzione degli utili nonostante il difetto del necessario presupposto previsto dall'art. 2262 c.c., costituito dalla intervenuta approvazione del rendiconto, integrerebbe gli estremi dell'errore di diritto riguardante il merito, per il quale, ai sensi dell'art. 829 comma 3° c.p.c., è ammessa impugnazione unicamente se espressamente prevista dalle parti e dalla legge, oppure nel caso in cui la decisione sia contraria all'ordine pubblico (tutte ipotesi nella specie non ravvisabili).

5.5. In definitiva, in parziale accoglimento dell'impugnazione, deve essere dichiarata la nullità del lodo limitatamente alla statuizione di cui al capo 1 del dispositivo del lodo, senza peraltro che si debba in questa sede decidere la controversia nel merito secondo quanto espressamente previsto dall'art. 830 comma 2° c.p.c. a tenore del quale la Corte d'Appello decide la controversia nel merito nelle sole ipotesi di annullamento del lodo *“per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto”*. L'impugnazione deve essere invece dichiarata inammissibile con riferimento alla statuizione di cui al capo 2) del dispositivo del lodo.

6. Il secondo motivo di impugnazione, afferente al regolamento delle spese del giudizio arbitrale, deve invece ritenersi assorbito, atteso che *“il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario*

e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione". (Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 27056/2021)

7. Venendo al regolamento delle spese di funzionamento del procedimento arbitrale e delle spese di lite del procedimento arbitrale e del presente grado di giudizio, si rileva come, tenuto conto dell'esito decisorio, che vede la soccombenza reciproca delle parti, sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio arbitrale e del presente giudizio di impugnazione e per porre le spese di funzionamento della procedura arbitrale a carico di Parte_1 nella misura del 50% ed a carico di [...] CP_2 e CP_3 nella restante misura del 50%.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento dell'impugnazione **DICHIARA** la nullità della statuizione di cui al capo 1) del dispositivo del lodo impugnato;
- 2) **DICHIARA** l'inammissibilità dell'impugnazione relativamente alla statuizione di cui al capo 2) del dispositivo del lodo impugnato.
- 3) **DICHIARA** integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative al procedimento arbitrale e quelle del presente procedimento di impugnazione;
- 4) **PONE** le spese di funzionamento della procedura arbitrale a carico di Pt_1 [...], nella misura del 50%, ed a carico di Controparte_2 e CP_3 nella restante misura del 50%.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 22.12.2025

La Consigliera rel. est.

(dott.ssa Carla Ciofani)

La Presidente

(dott.ssa Nicoletta Orlandi)